

Norma regolamentare che disciplina le modalità di nomina e le attività dei Cultori della materia (approvata dal Senato Accademico in data 27.03.2013, successivamente modificata dal Senato Accademico con delibere del 17.12.2013, 28.01.2014, 25.03.2014 e 14.01.2015 e dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 18.12.2013, 29.01.2014 e 14.01.2015 e da ultimo approvata con delibera del Senato Accademico del 10.02.2015).

“Cultori della Materia: definizione, modalità di nomina ed attività”.

- 1) I Cultori della Materia sono esperti, o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico disciplinare (SSD), documentate esperienze in virtù delle quali sono abilitati, relativamente alle discipline stesse, a partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto.
- 2) I Cultori della Materia dovranno aver conseguito la Laurea Magistrale da almeno 3 anni e aver svolto una documentata attività di collaborazione didattica certificata dalle Scuole o dai Dipartimenti non coordinati da Scuole negli ultimi tre anni. È inoltre richiesto il Diploma di Specializzazione, ovvero il titolo di Dottore di Ricerca o, in alternativa, una comprovata, documentata e continuativa attività scientifica.
Le scuole o i Dipartimenti non coordinati da Scuole possono individuare ulteriori requisiti curriculari.
Laddove è necessario, la Scuola o i Dipartimenti non coordinati da Scuole possono derogare a questa norma certificando la congruità dell'attività didattica e scientifica svolta sulla base del curriculum presentato dal candidato.
- 3) La proposta di nomina del Cultore della materia è formulata da un docente afferente al SSD nell'ambito del quale il Cultore svolgerà la propria attività o da un docente incaricato del relativo insegnamento corredata da dichiarazione dell'interessato di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con Enti o Istituzioni di carattere extra -universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Siffatta proposta è sottoposta per l'approvazione al Consiglio della Scuola, ovvero del Dipartimento non coordinato da Scuole, a cui afferisce l'insegnamento.
- 4) La nomina del Cultore della Materia ha durata biennale fermo restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Scuola o del Dipartimento non coordinato da Scuole ed ha valore per tutti gli insegnamenti del medesimo SSD erogati dall'Università “Magna Græcia” di Catanzaro. Pertanto la delibera di nomina verrà trasmessa a tutte le Scuole, ovvero ai Dipartimenti non coordinati da Scuole dell'Ateneo ed agli Uffici di Segreteria Studenti per opportuna conoscenza.
- 5) L'attività svolta dal Cultore della Materia non dà in alcun caso diritto ad alcuna retribuzione né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.